



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Copia di deliberazione della giunta comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

<i>N. 60 del Reg.</i> <i>Data 29-04-2013</i>	OGGETTO: Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volonta' relativo ai trattamenti sanitari e ulteriori. Approvazione schemi di registro e dichiarazioni occorrenti
---	--

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 10:30, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:

n. ord.	componente	carica	A/P
1.	CHIEFFO ANIELLO	SINDACO	P
2.	DI GIOVANNI QUINTINO	ASSESSORE	P
3.	CELLA ANTONIO	ASSESSORE	A
4.	CAPUTO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
5.	VIVOLO INCORONATA	ASSESSORE	A
6.	ARCIUOLO LUCIANO	ASSESSORE	P
7.	BRANCA LUCA	ASSESSORE	A

presenti n. 4		assenti n. 3.
---------------	--	---------------

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l'adunanza in qualità di SINDACO il Signor ANIELLO CHIEFFO
il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l'argomento suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di C.C. n. 5 del 15/01/2013, questo Comune ha provveduto ad istituire un Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - testamento biologico - presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile;
- detta scelta è scaturita dalla volontà di dare esecuzione, tra gli altri:
 - ✓ all'articolo 32 della Costituzione italiana che stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana", configurando per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;
 - ✓ all'articolo 13 della Costituzione che afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando pertanto il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
 - ✓ alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti e all'integrità della persona (Capo 1, Dignità, articolo 3, Diritto all'integrità della persona);
 - ✓ alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, Oviedo 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001, che stabilisce, all'articolo 9, che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione";
 - ✓ al nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, all'articolo 38, che afferma che "il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato";

PRECISATO che con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di fine vita, dichiarazione anticipata di volontà) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;

DATO ATTO che la finalità di tale registro è dare notizia che le dichiarazioni anticipate di volontà sono state rese, potendosi esso configurare come attività fondata sull'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atti notori;

TENUTO CONTO:

- che la deliberazione innanzi richiamata ha provveduto ad individuare l'Ufficio di Stato Civile quale ufficio competente a detenere il Registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Volontà relative ai trattamenti sanitari - testamento biologico -, demandando al Segretario comunale l'adozione degli eventuali provvedimenti per l'organizzazione del Registro nonché l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative;
- che si è quindi provveduto a stilare un modello di registro utile allo scopo, con relativi schemi di dichiarazione sostitutiva;

RITENUTO provvedere all'approvazione della documentazione prodotta;

RICONOSCIUTO il carattere di urgenza del presente provvedimento essendo esso esecuzione della volontà consiliare manifestata già in data 15/01/2013;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 8/09/2008 e successive modifiche;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Segretario comunale nei limiti della sua competenza ai termini dell'art. 49 del D.L.vo 18/8/00 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **LA PREMESSA**, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** lo schema di Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - testamento biologico, in uno allo schema delle dichiarazioni da potersi utilizzare allo scopo, da depositarsi, per il seguito di adempimenti, presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile di questo Ente (all. A - B - C);
3. **DI DARE ATTO** che l'utilizzo del detto registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Bagnoli Irpino ed ha la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, dei cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di volontà per i trattamenti sanitari con l'indicazione del depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
4. **DI DARE ATTO** che l'istituzione del Registro non prevede alcuna spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

In conseguenza, per l'urgenza del prosieguo

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Visto: Favorevole

Data: 26-04-2013

Il Responsabile del servizio
F.to **CARMEN PASTORE**

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ANIELLO CHIEFFO

Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (*Albo Pretorio On-Line*) accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n.267/00*)..

Dalla residenza comunale, li, 7.05.2013

Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per dichiarazione di **immediata eseguibilità**. (*art.134, comma 4 del T.U. n.267/00*)..

Dalla residenza comunale, li, 7.05.2013

Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li, 7.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE
